



REGOLAMENTO INTERNO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE E PER LA NOMINA E LA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI REFERENTI PER ATTIVITA' INTERNE ED ESTERNE ALL'ORDINE

(approvato dal Consiglio nella seduta del 14 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Considerate le Commissioni Interne uno strumento di confronto utile per l'arricchimento culturale e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti, nonché per contribuire ad avanzare proposte per la valorizzazione della professione, definire procedure, formulare osservazioni ed emendamenti alle Leggi;

Accertata l'intenzione di favorire l'istituzione e lo sviluppo delle Commissioni sulle tematiche inerenti la professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale;

Vista l'intenzione del Consiglio stesso di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti nelle Commissioni come occasione di avvicinamento dei colleghi alla vita ordinistica e come contributo allo sviluppo del senso di appartenenza alla categoria anche per coloro che non operano nel mondo della professione,

DELIBERA

di approvare il "Regolamento interno per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni Interne e per la nomina e la definizione delle funzioni dei referenti per attività interne ed esterne all'ordine", articolato come di seguito esposto.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni: è un Consigliere dell'Ordine con carica istituzionale, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di coordinare le attività delle diverse Commissioni Interne e le attività dei Referenti e supervisionare il corretto andamento delle attività programmate.

Coordinatore: è un Consigliere dell'Ordine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, che ha il compito di coordinare le attività della Commissione che gli è stata assegnata.

Membro: è un Consigliere dell'Ordine, o un iscritto all'Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, che svolge attivamente le attività programmate e prende parte alle decisioni della Commissione.

Partecipanti: sono iscritti all'Albo, nominati dal Consiglio a seguito di segnalazione di disponibilità o di invito a partecipare come componenti della Commissione, in possesso di esperienza nella tematica della Commissione. Prendono parte al processo decisionale.

Referente: è un Consigliere dell'Ordine, o un iscritto in possesso di esperienza nella tematica della Commissione, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, che ha il compito di svolgere specifiche attività o funzioni.

Art. 2 - Istituzione, durata e scioglimento delle Commissioni e nomina, durata e revoca dei Referenti per attività interne ed esterne all'Ordine

L'Ordine, tramite il Consiglio, istituisce le Commissioni interne per lo sviluppo delle tematiche relative alle competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, tenendo conto degli obblighi normativi, delle aspettative manifestate, delle necessità e della partecipazione degli iscritti.

L'Ordine, tramite il Consiglio, nomina i Referenti per lo svolgimento di attività interne ed esterne all'Ordine, secondo le necessità organizzative ed operative che si manifestano.

La durata temporale di ciascuna Commissione e del ruolo di Referente è fino al termine del mandato in capo al Consiglio dell'Ordine che l'ha istituita. Lo scioglimento di una Commissione Interna o la revoca di un Referente può avvenire per motivata decisione del Consiglio, per rinuncia motivata da parte del Referente o del Coordinatore della Commissione stessa, qualora non venga individuato altro candidato a rivestire tale ruolo. Se durante il periodo di attività della Commissione venga riscontrato il non raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, è facoltà del Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni proporre al Consiglio dell'Ordine i provvedimenti del caso.

I membri e i Partecipanti delle Commissioni non dovranno aver subito sanzioni disciplinari nei precedenti 2 anni dalla nomina.

Art. 3 - Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni è nominato dal Consiglio nella figura di un Consigliere dell'Ordine con carica istituzionale; egli ha il compito di supervisionare e monitorare l'attività delle Commissioni Interne.

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni, nello svolgimento del suo compito, provvede a:

- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Commissioni e per la proposta di nomina dei Coordinatori di commissione e dei Membri;
- istruire le istanze al Consiglio per la nomina dei Referenti;
- istruire le istanze al Consiglio per l'iscrizione alle Commissioni di eventuali Partecipanti;
- istruire le istanze al Consiglio per la rimozione dalla nomina dei Coordinatori, dei Membri e dei Partecipanti, nonché per l'eventuale cancellazione di una o più Commissioni;
- comunicare ai Coordinatori delle Commissioni le decisioni prese dal Consiglio in merito all'attività delle stesse;
- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni;
- coordinare e monitorare l'avanzamento delle attività programmate dalle singole Commissioni interne, verificando il rispetto dei termini temporali prefissati e rilevando eventuali criticità.

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine, ovvero per sue motivate dimissioni.

Art. 4 - Scopo delle Commissioni e funzioni dei Referenti

Le Commissioni interne supportano il Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di alcune sue funzioni e svolgono, a seconda di casi, la funzione di Commissioni Istituzionali e Commissioni



Tecniche, alcune delle quali trovano riscontro costitutivo nei Dipartimenti della FODAF Lazio.

Si definiscono le seguenti Commissioni tecnico-istituzionali:

- Commissione Agroenergie, Bioeconomia e Ambiente.
- Commissione Economia agraria - Bilanci.
- Commissione Fitoiatria.
- Commissione Florovivaismo.
- Commissione Forestale.
- Commissione Formazione e SIDAF.
- Commissione Frutticoltura alternativa.
- Commissione GDPR, Sicurezza e Anticorruzione.
- Commissione Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
- Commissione Politiche di sviluppo PSR e PNRR - ISMEA.
- Commissione Usi Civici.
- Commissione Verde Urbano.
- Commissione Zootecnia.

La funzione istituzionale delle Commissioni si esplica nel supportare il Consiglio nei rapporti interni ed esterni e nello svolgimento delle funzioni obbligatorie, quale, ad esempio, la Formazione.

Lo scopo tecnico delle Commissioni consiste nel:

- favorire per tutti gli iscritti dell'Ordine lo scambio, il confronto e l'arricchimento professionale, attraverso lo studio e l'approfondimento tematico di aspetti di interesse ed innovazione professionale, l'elaborazione di procedure tecniche, l'individuazione e la risoluzione di problematiche relative all'esercizio della professione, la promozione e la tutela della professionalità del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale;
- fornire al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo e consultivo, attraverso la comunicazione di elementi conoscitivi e di approfondimenti, al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione e di fornire proposte.

I Referenti sono figure alle quali sono delegate specifiche funzioni interne ed esterne, a supporto dell'attività del Consiglio, al quale relazionano direttamente la propria attività.

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni Interne e dei Referenti sono di proprietà dell'Ordine.

Le Commissioni interne, come i Referenti, non sono organi e figure titolate e/o incaricate a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 - Funzione del Coordinatore della Commissione

Per ogni Commissione si individua un Coordinatore, con funzione di rappresentanza della stessa, che risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine e si confronta con il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni.

Le attività del Coordinatore della Commissione sono:

- organizzare le attività in sinergia con i Referenti e con il Consigliere Coordinatore delle



Commissioni, fissandone i termini temporali;

- convocare riunioni periodiche di Commissione, estendendo la partecipazione a tutti gli iscritti, redigere l'ordine del giorno, dirigere e coordinare i lavori, garantire la verbalizzazione delle riunioni mediante l'ausilio di un altro Membro della Commissione che funge da segretario;
- annotare le presenze dei Membri, Partecipanti e auditori, per i quali riconoscere i crediti formativi da assegnare in relazione al Regolamento per la formazione professionale continua;
- provvedere a inviare al Consiglio il verbale delle riunioni, informando costantemente il Consigliere delegato al coordinamento delle Commissioni degli argomenti trattati e dello sviluppo delle attività in essere;
- provvedere periodicamente a informare il Consiglio e, in occasione dell'annuale assemblea dell'Ordine, descrivere con una relazione illustrativa le attività svolte;
- segnalare al Consigliere delegato al coordinamento delle Commissioni eventuali comportamenti da parte dei Membri e dei Partecipanti alla Commissione che possano nuocere all'attività della Commissione interna e all'Ordine;
- proporre al Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni la partecipazione alla Commissione di eventuali componenti non iscritti all'Ordine;
- rappresentare l'Ordine agli incontri di natura tecnica (tavoli tecnici, convegni, seminari, ecc.), previa autorizzazione del Consiglio.

In caso risultino più Referenti, o Coordinatori nelle Commissioni Interne, possono coadiuvare il primo indicato, o sostituirlo in caso di assenza.

Art. 6 - Composizione delle Commissioni Interne

Le Commissioni Interne sono costituite da un Coordinatore della Commissione, il cui ruolo viene ricoperto da un Consigliere in carica e di riferimento per la Commissione, ovvero da un iscritto all'Ordine nel caso non ci sia la disponibilità di nessun Consigliere a svolgere tale compito, e da un massimo di 3 Membri, di cui almeno 1 facente parte del Consiglio, salvo diverse disposizioni di Legge o Regolamenti CONAF.

Le Commissioni Tecniche possono essere coadiuvate da "Partecipanti", ovvero da iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Latina.

Gli iscritti che volessero prendere parte ad una delle Commissioni Tecniche in qualità di Partecipanti inviano la propria disponibilità alla segreteria dell'Ordine.

Ogni iscritto potrà chiedere di prendere parte ad una o più Commissioni, all'interno delle quali ritiene di poter dare il proprio contributo mediante l'apporto del proprio sapere e della propria conoscenza.

I Membri della Commissione Interna coadiuvano il Coordinatore della Commissione in tutte le attività e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituiscono nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.

I Partecipanti sono componenti attivi delle Commissioni a funzione esclusivamente tecnica, che si rendono disponibili ad essere coinvolti attivamente nei lavori, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro e prendono parte alle decisioni finali della Commissione anche attraverso

l'espressione di un proprio voto.

Gli incontri delle Commissioni sono aperti a tutti gli iscritti all'Ordine e, previa richiesta di formale adesione, anche agli esperti e ai cultori della materia non iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Latina.

E' ammessa la partecipazione di ciascuno iscritto a prendere parte agli incontri delle Commissioni Interne, con partecipazione attiva alla discussione, ma senza possibilità di prendere parte alle decisioni finali della Commissione.

I Partecipanti, su delega dei Coordinatori delle Commissioni, possono all'occorrenza condividere direttamente l'esperienza di trasmissione di specifiche proposte di azione a livello regionale -questa Federazione- e a livello nazionale -questo Conaf-, anche in modo da soppesare senza interposte persone il livello di ascolto e supporto trasparente degli Enti sovraordinati.

Art. 7 - Compenso ai membri che prendono parte alle Commissioni

Per i Coordinatori, Membri e Partecipanti delle Commissioni Interne non è previsto alcun gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 8 - Frequenza delle Commissioni e modalità di convocazione e di diffusione delle informazioni

La Commissione definisce la frequenza delle riunioni e le modalità di svolgimento delle attività, comunicandole alla segreteria e al Consiglio. Il Coordinatore della Commissione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro, trasmetterà alla segreteria dell'Ordine la data in cui si dovrà riunire la Commissione, in modo che la segreteria possa provvedere alla convocazione ufficiale dei Partecipanti delle singole Commissioni per email e qualsiasi altra forma di comunicazione adottata.

La notizia relativa alla riunione della Commissione sarà inserita anche fra le news del sito internet, in modo da dare all'incontro la più ampia diffusione fra gli iscritti che intendessero prendere parte in qualità di auditori.

Art. 9 - Sede di svolgimento delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni si possono svolgere presso la sede dell'Ordine, previo accordo con la segreteria per la disponibilità della sede stessa, oppure in remoto.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine.